

# MTS ITALIA

Mercato Regolamentato All'Ingrosso (Cash e Repo) dei Titoli di Stato

## **REGOLAMENTO**

In vigore dal 22 agosto 2016

MTS Italia e' un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di stato organizzato e gestito da MTS S.p.A.



In vigore dal 22 agosto, 2016

### **MTS ITALIA**

# MERCATO REGOLAMENTATO ALL'INGROSSO (CASH e REPO) DEI TITOLI DI STATO

### **REGOLAMENTO**

### TITOLO I

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 1 - Definizioni

"Contratto di Adesione

In these Market Rules the following expressions have the following meanings:

"Catagorio di Strumonti	indica un insieme di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee	
"Catedorie di Strumenti	indica un insieme di strumenti finanziari aventi caratteristiche omodenee:	

Finanziari"

"Contratto" indica l'incontro di una Proposta e di un Ordine ovvero di due Proposte.

al Mercato" l'Operatore e comprende la Domanda di Adesione, le Condizioni Generali e tutti gli

allegati, comprensivi anche del presente Regolamento, nel testo di volta in volta in

indica l'insieme della documentazione contrattuale che regola i rapporti tra MTS e

vigore;

"Istruzioni" indica le norme attuative del presente Regolamento;

"Mercati indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, e nella sezione di cui all'art.

**Regolamentati**" 67, comma 1, del T.U.F.;

"Ministero indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano;





In vigore dal 22 agosto, 2016

dell'Economia"

"Mercato" indica MTS Italia (Cash and Repo), il mercato telematico regolamentato all'ingrosso dei

titoli di Stato gestito da MTS e autorizzato con decreto del Ministro del Tesoro 28 giugno

1998, ai sensi dell'Art. 66 del T.U.F.;

"Market Maker" indica l'Operatore iscritto nell'Elenco dei Market Maker tenuto da MTS;

"MTS" indica MTS S.p.A., con sede a Roma, in Via Tomacelli 146, la società di gestione del

Mercato;

"Operatore" indica il soggetto ammesso alle negoziazioni nel Mercato;

"Ordine" indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il

Sistema ed immediatamente da questo elaborata;

"Pagina Best" pagina che per ciascuno strumento finanziario riporta, tra l'altro, il prezzo e la quantità

della migliore proposta in denaro e della migliore proposta in lettera;

"Pagina Depth": pagina che per ciascuno strumento finanziario riporta, tra l'altro, il prezzo e la quantità

delle cinque migliori proposte in denaro e delle cinque migliori proposta in lettera;

"Proposta" indica, nel Segmento a Pronti, l'offerta, con indicazione di Prezzo e di quantità, immessa

da un Market Maker per acquistare o vendere uno Strumento Finanziario attraverso uno dei contratti ammessi alla negoziazione sul Sistema e nel Segmento Pronti Contro Termine, le offerte immesse nel Sistema da un Operatore per l'acquisto o la vendita di

uno Strumento Finanziario attraverso un contratto pronti contro termine;

"Prezzo" indica il corrispettivo a cui viene scambiato uno Strumento Finanziario negoziato sul

Mercato, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso;

"RFQ" indica la richiesta di quotazione che può essere originata bilateralmente o partendo

dalla Pagina Best;

"Segmento di Mercato" indica il Segmento a Pronti o il Segmento Pronti Contro Termine o entrambi a seconda





In vigore dal 22 agosto, 2016

CCP"

del caso;

"Segmento a Pronti" indica il Segmento di Mercato così caratterizzato ai sensi delle disposizioni del Titolo

VIII del presente Regolamento.

"Segmento Pronti indica il Segmento di Mercato così caratterizzato ai sensi delle disposizioni del Titolo IX

Contro Termine" del presente Regolamento;

Servizio di Controparte "indica il servizio di garanzia gestito da una o più società terze (ossia, "Controparte/i

Centrale" o "Servizio di Centrale/i" o "CCP");

"Servizio di indica il servizio di liquidazione e compensazione dei contratti aventi ad oggetto

**Liquidazione**" strumenti finanziari di cui all'art. 69 del T.U.F. o di cui alle relative discipline estere che

prevedono nel paese d'origine un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono

sottoposti i sistemi di cui all'articolo 69 del T.U.F.;

"Sistema" indica il sistema telematico messo a disposizione da MTS a mezzo del quale vengono

negoziati sul Mercato gli Strumenti Finanziari;

"Strumenti Finanziari" indica i titoli di stato sia italiani che esteri, incluse le parti degli stessi Strumenti

Finanziari. Ove usato in relazione al Segmento Pronti Contro Termine, il termine definito "Strumenti Finanziari" può comprendere panieri che soddisfino i criteri di eleggibilità'

stabiliti dai relativi tri-party agent.

"T.U.B." indica il Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 così come

successivamente modificato:

"T.U.F." indica il Testo Unico della Finanza di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 così come

successivamente modificato.

"Servizio di indica il servizio di liquidazione e compensazione dei contratti aventi ad oggetto

strumenti finanziari di cui all'art. 69 del T.U.F. o di cui alle relative discipline estere che

prevedono nel paese d'origine un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono

sottoposti i sistemi di cui all'articolo 69 del T.U.F.;



Liquidazione"



In vigore dal 22 agosto, 2016

### Art. 2 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione del Mercato a cui partecipano gli Operatori e avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari. In particolare contiene disposizioni in tema di a) ammissione, sospensione e revoca di Strumenti Finanziari, b) ammissione, sospensione e revoca di Operatori, c) modalità di negoziazione, d) pubblicazione e messa a disposizione di dati e informativa di mercato, ed e) procedure disciplinari. Salvo ove espressamente previsto diversamente, il presente Regolamento disciplina sia il Segmento a Pronti che il Segmento Pronti contro Termine. Il Regolamento e' da leggersi unitamente alle relative Istruzioni che contengono disposizioni attuative delle norme regolamentari di cui al presente Regolamento. Il Regolamento, nella sua versione tempo per tempo in vigore, e' pubblicato sul sito internet di MTS all'indirizzo www.mtsmarkets.com/Documents/Marekt-Rules.
- 2. Il rapporto tra MTS e gli Operatori in relazione all'accesso ed all'operatività sul Mercato è regolato dal Contratto di Adesione al Mercato, di cui il presente Regolamento costituisce un allegato. L'Operatore dichiara di conoscere, comprendere ed accettare il Contratto di Adesione al Mercato avendo avuto modo di esaminarlo sul sito di MTS all'indirizzo <a href="http://mtsmarkets.com/Documents/General-Terms-and-Conditions">http://mtsmarkets.com/Documents/General-Terms-and-Conditions</a> o, per documenti non disponibili sul sito, avendone ricevuto copia da MTS ed avendo avuto la possibilità di discuterlo con MTS. MTS può modificare il presente Regolamento in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali. L'Operatore è inoltre tenuto ad esaminare e rispettare la documentazione tecnica a disposizione di tutti gli Operatori in ambiente protetto da password, conosciuto ad oggi come Technical Portal.
- 3. L'Operatore è tenuto al pagamento dei Corrispettivi, ove previsti, per gli importi e con le modalità indicate nella Fee Schedule (documento che è parte integrante del Contratto di Adesione al Mercato). I corrispettivi sono stabiliti da MTS sulla base di criteri non discriminatori e trasparenti.
- 4. Al presente Regolamento e ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione allo stesso si applica la legge italiana.

### Art. 3 - Fonti disciplinari

- La regolamentazione del Mercato trova fonte normativa, tra gli altri, nel T.U.F, e nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze numero 216 del 22 dicembre 2009 e si articola nei seguenti atti:
  - a) Regolamento: disciplina i principi alla base dell'organizzazione e della gestione del Mercato. Il Regolamento contiene regole e procedure trasparenti e non discrezionali mirate a garantire una negoziazione corretta ed





In vigore dal 22 agosto, 2016

- ordinata nonché criteri obiettivi mirati a consentire l'esecuzione efficiente degli Ordini. E' deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
- b) Istruzioni: disposizioni di attuazione del Regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione di MTS.
- 2. Le modifiche al Regolamento ed alle Istruzioni sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite comunicazioni via posta elettronica. Regolamento ed Istruzioni sono pubblicati sul sito di MTS.

#### TITOLO II

#### STRUMENTI FINANZIARI

### Art. 4 - Titoli negoziabili

Nel Mercato sono negoziabili, mediante i Contratti di cui agli artt. 27 e 39, gli Strumenti Finanziari selezionati da MTS ai sensi del seguente articolo 6.

### Art. 5 - Condizioni di ammissione alle negoziazioni

- 1. Gli Strumenti Finanziari devono essere liberamente trasferibili e non deve risultare alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti agli aventi diritto.
- 2. Possono essere ammessi alle negoziazioni gli Strumenti Finanziari emessi (o di cui sia annunciata l'emissione) che soddisfino i criteri stabiliti da MTS.

### Art. 6 - Modalità di ammissione alle negoziazioni

- 1. MTS stabilisce, tra gli Strumenti Finanziari, gli strumenti da negoziare sul Mercato. Gli Strumenti Finanziari possono essere ammessi alle negoziazioni anche a richiesta di uno o più Operatori.
- 2. Possono essere ammessi a quotazione anche Strumenti Finanziari dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione.
- 3. La lista, aggiornata e completa, degli Strumenti Finanziari ammessi alle negoziazioni sul Mercato e' disponibile sul Sistema e/o sul sito di MTS. MTS, ove ragionevolmente possibile, comunicherà via posta elettronica gli Operatori delle modifiche alle tipologie di Strumenti Finanziari ammessi alle negoziazioni.





In vigore dal 22 agosto, 2016

### Art. 7 - Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni

- 1. MTS può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi Strumento Finanziario negoziato in caso di:
  - mancanza di ordinato svolgimento delle negoziazioni;
  - richiesta motivata di uno o più Operatori e/o dell'emittente gli Strumenti Finanziari;
  - prolungata carenza di contrattazioni.
- 2. In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio di loro emissione, MTS provvede senza ritardo alla cancellazione dei corrispondenti Contratti.

#### TITOLO III

#### **OPERATORI**

### Art. 8 - Operatori ammessi

- 1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato le banche e le imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio ai sensi delle disposizioni di legge di Stati dell'Unione Europea e di Stati Extracomunitari.
- 2. Sono inoltre ammessi alle negoziazioni:
  - a) il Ministero dell'Economia e la Banca d'Italia;
  - b) le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, altri enti che svolgono funzioni analoghe in Stati dell'Unione Europea, o Extracomunitari e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A alle condizioni di cui all'art. 25, comma 2, del T.U.F.
- 3. Sono altresì ammessi alle negoziazioni, nel rispetto dell'art. 25, comma 2, del TUF, limitatamente al Segmento Pronti Contro Termine:
  - c) le imprese autorizzate alla gestione collettiva del risparmio dall'Autorità competente di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato Extracomunitario;
  - d) le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi delle disposizioni di legge di Stati dell'Unione Europea e di Stati Extracomunitari;
  - e) le Controparti Centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR).





In vigore dal 22 agosto, 2016

### Art. 9 - Requisiti di Ammissione

- 1. Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui all'art. 8 debbono aderire, direttamente o indirettamente, ad un Servizio di Liquidazione, tra quelli indicati nelle Istruzioni.
- 2. Gli Operatori debbono inoltre:
  - possedere un patrimonio netto, di vigilanza, ove prescritto, risultante dall'ultimo bilancio certificato almeno pari o equivalente a dieci milioni di Euro;
  - b) possedere un sufficiente numero di addetti con adeguata competenza in relazione alla tipologia di attività svolte:
  - c) possedere adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione;
  - d) aver raggiunto, nei dodici mesi precedenti la presentazione della Domanda di Adesione, un livello di operatività complessiva in Strumenti Finanziari non inferiore a dieci milioni di Euro. Qualora l'Operatore non sia in possesso di tale requisito in quanto attivo sugli Strumenti Finanziari da un periodo inferiore ai dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, dovrà raggiungere tale livello di operatività nell'arco dei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda medesima.
  - e) nominare un referente dell'attività di negoziazione, il cui nominativo deve essere comunicato, che abbia approfondita conoscenza del presente Regolamento, delle regole di funzionamento del mercato e della normativa di riferimento citata al precedente articolo 3 e che fornisca un adeguato supporto alla struttura dell'Operatore nell'applicazione delle stesse. Al referente dell'attività di negoziazione sono demandati tra l'altro i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di MTS. Il referente dell'attività di negoziazione nomina un suo sostituto con analoga qualifica in caso di sua assenza.
- 3. Gli Operatori che sono stati ammessi alle negoziazioni sul Mercato in conformità all'art. 25, comma 2 del T.U.F.: (a) si impegnano altresì a rispettare gli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per imprese di investimento, pubblicati dall'ESMA il 24 febbraio 2012, come ed entro i limiti previsti dalla relativa autorità di vigilanza; e (b) dichiarano di possedere i dispositivi organizzativi e le procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione, di cui al precedente comma 2, lettera c), anche con rispetto alle regole della Mercato ed alla gestione dei rischi.

#### Art. 10 - Procedimento di ammissione

1. I soggetti di cui all'art. 8, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nel Mercato devono presentare a MTS apposita Domanda di Adesione utilizzando il modello fornito da MTS. Con riferimento al Segmento a Pronti, la





In vigore dal 22 agosto, 2016

Domanda dovrà includere anche la scelta del ruolo che l'Operatore intente avere. I ruoli attualmente disponibili sono "Operatore" e "Market Maker":

2. MTS esamina la Domanda di Adesione verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. MTS si pronuncia, mediante apposita comunicazione scritta, di norma entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti, ovvero rifiuta motivatamente l'ammissione quando il richiedente non rispetta i requisiti di ammissione e/o quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Mercato. Ove ammesso, l'Operatore potrà iniziare le negoziazioni dal giorno che verrà indicato da MTS.

### Art. 11 - Obblighi degli Operatori

- 1. Ciascun Operatore:
  - a) rispetta in ogni momento le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Istruzioni e nella normativa applicabile;
  - b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza nei rapporti con le controparti di Mercato, negli adempimenti verso MTS e nell'utilizzo del Sistema.
- 2. Gli Operatori comunicano tempestivamente a MTS ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento o comunque l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.
- 3. Gli Operatori sono responsabili nei confronti di MTS per i comportamenti dei propri dipendenti, collaboratori e/o di chiunque acceda al Mercato tramite il/i codici d'accesso attribuiti all'Operatore. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'Operatore stesso.
- 4. Gli Operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
  - a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti al Mercato;
  - b) compiere atti che possano ostacolare i Market Maker nell'adempimento degli impegni assunti;
  - c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli Strumenti Finanziari negoziati o alla variazione dell'esposizione sul Mercato;
  - d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse;





In vigore dal 22 agosto, 2016

e) diffondere i dati forniti o desumibili dal Mercato stesso in quanto di proprietà esclusiva di MTS; i dati di mercato devono essere utilizzati esclusivamente ai fini di negoziazione sul Mercato.

### Art. 12 - Condizioni generali di fornitura dei servizi

- 1. I rapporti tra MTS e l'Operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel Mercato sono disciplinati dal Contratto di Adesione al Mercato.
- 2. A fronte dei servizi erogati, gli Operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da MTS sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nel listino prezzi di cui al Contratto di Adesione al Mercato così come di volta in volta aggiornato.

### Art. 13 - Mantenimento delle condizioni per l'ammissione

- 1. Gli Operatori dimostrano, con la periodicità stabilita nelle Istruzioni e nei termini e modi stabiliti da MTS, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 8, commi 1 e 3, e all'art. 9. MTS può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento comprese attestazioni rilasciate da società di revisione utile a tal fine.
- 2. Gli Operatori comunicano, senza indugio, a MTS ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della Domanda di Adesione o successivamente.

### Art. 14 - Sospensione dalle negoziazioni

- 1. Fatta salva la previsione del comma 2, MTS, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 9 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, o nel corso degli accertamenti mirati a verificare la violazione da parte dell'Operatore degli obblighi di cui al precedente articolo 11, può sospendere l'Operatore. La sospensione può essere altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero che l'Operatore versi in stato d'insolvenza o sia ammesso ad amministrazione straordinaria od a altra procedura concorsuale.
- 2. In caso di venir meno dell'adesione ad uno dei Servizi di Liquidazione indicati nelle Istruzioni, MTS provvederà all'immediata sospensione dell'Operatore solo per gli Strumenti Finanziari regolati attraverso tale Servizio di Liquidazione.





In vigore dal 22 agosto, 2016

- 3. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), il patrimonio deve essere ricostituito nel termine di tre mesi e ne deve essere data dimostrazione a MTS, allegando ove richiesto specifica attestazione rilasciata da una società di revisione, pena la sospensione dell'Operatore. Resta ferma la facoltà di MTS di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che detta perdita possa pregiudicare un corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni.
- 4. MTS provvede all'immediata sospensione dell'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività o dalle negoziazioni e/o di revoca delle necessarie autorizzazioni.
- 5. MTS può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre società di gestione di mercati regolamentati, sistemi multilaterali o altre piattaforme di negoziazione.
- 6. MTS può altresì sospendere l'Operatore a fronte di richiesta avanzata da società di gestione di Servizi di Liquidazione, da soggetti che prestano il servizio di aderenti al Servizio di Liquidazione per conto dell'Operatore, ovvero da Controparte Centrale e da soggetti che prestano il servizio di aderenti generali al Servizio di Controparte Centrale per conto dell'Operatore.
- 7. La sospensione può essere altresì disposta da MTS quale sanzione nei casi previsti dall'art. 24 con le modalità di cui all'art. 256.
- 8. Il mancato pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 12.2 per un periodo pari o superiore a tre mesi dà diritto a MTS di sospendere l'Operatore.
- 9. In ogni caso di sospensione od esclusione di un Operatore dalle negoziazioni sono comunque fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità al fine di garantire l'esecuzione dei Contratti ancora in essere.
- 10. La sospensione è revocata da MTS quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

### Art. 15 - Esclusione dalle negoziazioni

- 1. MTS esclude dalle negoziazioni l'Operatore:
  - a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 8, commi 1 e 3;





In vigore dal 22 agosto, 2016

- b) che venga dichiarato insolvente a seguito dell'apertura di una delle procedure concorsuali indicate nell'Allegato A del Regolamento Comunitario n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 o sia assoggettato ad altra procedura concorsuale applicabile all'Operatore;
- c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1 e comma 4, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9;
- d) qualora i corrispettivi di cui all'art. 12, comma 2, dovessero rimanere impagati per trenta giorni successivamente alla ricezione da parte dell'Operatore di una formale richiesta da inviarsi successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 14.8.
- 2. L'esclusione può essere altresì disposta da MTS quale sanzione nei casi previsti dall'art. 24 con le modalità di cui all'art. 25.

#### Art. 16 - Recesso dall'adesione al Mercato

1. L'Operatore che intenda recedere dall'adesione al Mercato deve inviare comunicazione scritta a MTS, nei modi e nei termini previsti dal Contratto di Adesione al Mercato.

#### TITOLO IV

#### **NEGOZIAZIONI**

### Art. 17 - Svolgimento delle negoziazioni

- 1. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso la connessione al Mercato e si articolano nell'inserimento di Proposte, l'invio di Ordini, la conclusione dei Contratti e l'inoltro dei dettagli dei Contratti eseguiti ai Servizi di Liquidazione e, ove applicabile, alle Controparti Centrali.
- 2. In conformità all'art. 3 del Decreto Ministero dell'Economia 22 Dicembre 2009, n. 216, sono da considerare negoziazioni quelle concluse tra Operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso di soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta con posizioni proprie ordini per conto di clienti professionali.
- 3. La corretta ed ordinata negoziazione è garantita dalla presenza di un numero minimo di dieci Operatori ritenuto sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.





In vigore dal 22 agosto, 2016

- 4. Il lotto minimo di negoziazione è pari ad Euro 500.000. Qualora lotti minimi diversi dovessero essere stabiliti da MTS per determinati Strumenti Finanziari, ne sarà data apposita indicazione nelle Istruzioni previa informativa alle autorità competenti dei criteri presi in considerazione a tale fine.
- 5. Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Istruzioni.
- 6. Al termine di ogni giornata di negoziazione MTS archivia in un apposito registro elettronico, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del T.U.F. e del relativo regolamento di attuazione, i contratti eseguiti sul Mercato, nonché tutte le informazioni disponibili relative alle Proposte ed agli Ordini immessi nel Mercato.
  - Nel Segmento a Pronti e nel Segmento Pronti Contro Termine viene offerta, inoltre, da MTS una funzionalità di richiesta di quotazione (RFQ); nel Segmento Pronti Contro Termine viene anche offerta una funzionalità di registrazione di operazioni effettuate fuori mercato (OTC Registration). Le operazioni concluse in modalità OTC Registration non vengono inserite nell'informativa pubblica di cui all'art. 21, comma 5.
- 7. MTS dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema e il Mercato che si rendano necessarie od opportune per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori via posta elettronica.
- 8. Ai Contratti eseguiti sul Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione del Tribunale di Milano salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nel Contratto di Adesione al Mercato.

### Art. 18 - Major Market Incident

- 1. Ai fini del presente Regolamento per Major Market Incident ("MMI") si intende il verificarsi sul Mercato di uno dei seguenti eventi:
  - a) il malfunzionamento del Sistema tale per cui tutti o comunque un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza essere esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di quotare, siano impossibilitati a vedere la lista dei best prices, vedano prezzi errati nella Pagina Best, oppure siano impossibilitati a svolgere in tutto o in parte la funzione di market making);
  - la sicurezza o integrità del Sistema sia compromessa o a rischio imminente, o MTS sia impossibilitata a monitorare il Mercato usando gli strumenti standard.





In vigore dal 22 agosto, 2016

2. Il verificarsi di un MMI viene individuato da MTS. Una volta individuato l'MMI decorre dal momento in cui è avvenuto il primo impatto sul Mercato e perdura sino a quando MTS non determina che il Mercato è stato riportato allo stato normale. In caso di MMI MTS adotterà le misure ritenute più idonee inclusa la sospensione del Mercato o di segmenti dello stesso.

#### **TITOLO V**

#### **POST TRADING**

### Art. 19 - Inoltro delle istruzioni di liquidazione

- 1. Il Sistema trasmette ai Servizi di Liquidazione, e laddove applicabile ai Servizi di Controparte Centrale e ai tri-party agents, i dati necessari per l'esecuzione dei Contratti conclusi in ciascun Segmento di Mercato.
- 2. MTS provvede di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi ai Servizi di Liquidazione e ai Servizi di Controparte Centrale, relativamente ai Contratti aventi ad oggetto Strumenti Finanziari per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

### Art. 20 - Servizio di Controparte Centrale

- 1. MTS consente agli Operatori di scegliere se avvalersi o meno del Servizio di Controparte Centrale in alternativa al regolamento bilaterale dei Contratti. I Servizi di Controparte Centrale, indicati nelle Istruzioni, dovranno dimostrare di possedere un'adeguata struttura organizzativa e tecnologica, nonché meccanismi di funzionamento tali da assicurare efficienza e sicurezza alla liquidazione delle transazioni.
- 2. Gli Operatori che decidono di avvalersi del Servizio di Controparte Centrale potranno usufruire dello stesso per entrambi i Segmenti di Mercato o per uno solo degli stessi.
- 3. Sono oggetto del Servizio di Controparte Centrale solo quei Contratti negoziati tra due Operatori che si avvalgano entrambi di un Servizio di Controparte Centrale ed eseguiti su quegli Strumenti Finanziari che sono stati ammessi dal Servizio medesimo.





In vigore dal 22 agosto, 2016

#### **TITOLO VI**

#### **INFORMATIVA**

### Art. 21 - Informativa agli Operatori e al pubblico

- 1. MTS mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei Contratti conclusi.
- 2. Per ogni Strumento Finanziario negoziato sul Mercato, MTS fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema, le seguenti informazioni pre e post negoziazione:
  - a) Prezzi e quantità aggregate delle cinque migliori Proposte in acquisto ed in vendita;
  - b) Prezzo, quantità ed orario dell'ultimo Contratto concluso;
  - c) Prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai Contratti conclusi in un periodo di funzionamento del Mercato stabilito dalle Istruzioni;
  - d) Stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei Contratti dallo stesso conclusi.
- 3. Per particolari funzionalità di negoziazione indicate nelle Istruzioni, MTS può decidere, nel rispetto del principio di trasparenza, in conformità con i relativi usi di mercato e considerando la liquidità ed entità delle negoziazioni, di non fornire una o più delle informazioni di cui al comma precedente.
- 4. MTS mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema, le seguenti tabelle aggiornate quotidianamente:
  - a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Strumenti Finanziari;
  - b) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni.
- 5. MTS al termine di ogni giornata di Mercato aperto rende pubblico un listino, redatto secondo quanto previsto nelle Istruzioni, nel quale vengono riportate, per ciascuno Strumento Finanziario scambiato nella medesima giornata sul Mercato, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Istruzioni possono prevedere i casi nei quali, ai fini del predetto calcolo, non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.
- 6. MTS, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Mercato, del tipo di strumento finanziario negoziato, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di Operatori, mette a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli come minimo le seguenti informazioni pre e post-negoziazione: per ciascun titolo i prezzi e quantità delle 5 migliori proposte in acquisto e in vendita aggregate, prezzo e Quantità dell'ultimo Contratto. Tali





In vigore dal 22 agosto, 2016

informazioni sono rese pubbliche ed accessibili agli investitori tramite le strutture del Mercato, le strutture di soggetti terzi e dispositivi propri.

- 7. Anche ai fini del corretto svolgimento del servizio di Controparte Centrale di cui all'art. 20, MTS può calcolare un prezzo giornaliero di riferimento per ciascuno degli Strumenti Finanziari oggetto del suddetto servizio.
- 8. In caso di eccezionali condizioni di Mercato che rendano impossibile od eccessivamente oneroso l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare, MTS ne dà immediata notizia alla Banca d'Italia la quale può sospendere l'adempimento dei predetti obblighi, nonché' alla Consob.
- 9. MTS può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla Banca d'Italia e alla Consob.

### Art. 22 - Informativa alle autorità

- 1. MTS fornisce alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel Mercato, nonché ogni altro dato, notizia, atto e documento richiesto dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'art. 76 del T.U.F e dell'art. 17, comma 4 del Decreto del Minstero dell'Economia del 22 dicembre 2009 n. 216.
- 2. MTS comunica, al Ministero dell'Economia, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del presente Regolamento riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 23, segnalando le iniziative assunte.
- 3. MTS fornisce al Ministero dell'Economia, giornalmente e anche su richiesta del medesimo, dati e notizie relative, tra l'altro, ai Contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori.
- 4. MTS invia preventivamente al Ministero dell'Economia, alla Banca d'Italia ed alla Consob copia delle Istruzioni che intende emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1.





In vigore dal 22 agosto, 2016

#### **TITOLO VII**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

### Art. 23 - Controllo del regolare andamento delle negoziazioni

- MTS vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni; adotta altresì tutti gli atti necessari o opportuni per il buon funzionamento del Mercato.
- 2. MTS svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
  - a) verifica il rispetto degli impegni dei Market Maker e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede chiarimenti all'Operatore interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile:
  - verifica l'aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni;
  - c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche ed informa prontamente gli Operatori in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività del Mercato;
  - d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi:
  - e) richiede agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti.
- 3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del Mercato MTS può, tra l'altro:
  - rinviare, ai fini del regolare funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relativamente all'intero Mercato, a singoli Segmenti o a singole Categorie di Strumenti Finanziari o a singoli Strumenti Finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;
  - sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato, a singoli Segmenti o a singole Categorie di Strumenti Finanziari o a singoli Strumenti Finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali;
  - provvedere alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema, nei modi stabiliti dalle Istruzioni.
- 4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione delle negoziazioni, quanto previsto dagli obblighi di legge e dagli articoli 19 e 22, MTS mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del Mercato.

### Art. 24 – Collegio dei Probiviri

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure sanzionatorie è istituito un Collegio dei Probiviri deputato ad adottare, in nome e per conto di MTS, i provvedimenti sanzionatori nei riguardi degli Operatori che violino gli impegni derivanti,





In vigore dal 22 agosto, 2016

- anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Istruzioni o che comunque non rispettino le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema.
- 2. Il Collegio dei Probiviri, che ha sede presso MTS, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione di MTS per la durata di tre anni rinnovabili.
- 3. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari.
- 4. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono assunte al termine del procedimento di cui all'articolo 26 e rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, nel rispetto della procedura e delle prescrizioni previste nell'apposito Regolamento del Collegio dei Probiviri adottato da MTS con delibera del Consiglio di Amministrazione e sono comunicate tempestivamente alle parti.
- 5. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri hanno efficacia vincolante tra le parti dalla data in cui vengono adottate, salvo diversa decorrenza indicata nelle determinazioni stesse.

#### Art. 25 - Sanzioni

- 1. All'Operatore che violi gli obblighi derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Istruzioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:
  - a) censura scritta;
  - b) sanzione pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 100.000;
  - c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;
  - d) esclusione dalle negoziazioni;
  - MTS applica le sanzioni in modo non discriminatorio.
- 2. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono applicati da MTS su provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri al termine del procedimento di cui all'art. 26.
- 3. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione di MTS, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova Domanda.
- 4. In caso di adozione di un provvedimento sanzionatorio, le spese della procedura, ivi compreso a titolo puramente esemplificativo il compenso dovuto ai componenti del Collegio dei Probiviri per l'attività da loro svolta in relazione alla sanzione adottata, nonché per eventuali consulenze di cui il Collegio stesso dovesse avvalersi, sono a carico dell'Operatore sanzionato.





In vigore dal 22 agosto, 2016

### Art. 26 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

- 1. MTS, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 25, comma 1, trasmette all'Operatore interessato, con mezzi idonei a comprovarne la ricezione, un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.
- 2. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede di MTS scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
- 3. Il Collegio dei Probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, entro il termine di 30 giorni, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 25, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.
- 4. Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano una sanzione, anche al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 2.
- 5. La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce se dar luogo a forme di pubblicità della decisione stessa, e di quali mezzi avvalersi (esempio: quotidiani, agenzie di stampa e/o pagine informative del Sistema, etc.).
- 6. In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del Mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, MTS può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'Operatore interessato. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.
- 7. Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione da comunicarsi all'Operatore.

### **TITOLO VIII**

#### **SEGMENTO A PRONTI**

### Art. 27 - Tipi di Contratto ammessi

Gli Strumenti Finanziari possono essere negoziati mediante contratto di compravendita.





In vigore dal 22 agosto, 2016

#### Art. 28 - Market Maker

1. E' tenuto presso MTS un "Elenco dei Market Maker", nel quale MTS iscrive gli Operatori che lo richiedono tramite la Domanda di Adesione e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

### Art. - 29 - Requisiti per l'iscrizione nell' Elenco dei Market Maker

- 1. Possono essere iscritti nell'Elenco di cui all'art. 28 soltanto gli Operatori di cui all'art. 8, comma 1 che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
  - a) posseggano un patrimonio netto di vigilanza risultante dall'ultimo bilancio certificato almeno pari o equivalente a trentanove (39) milioni di Euro;
  - b) siano dotati eventualmente anche attraverso idonei rapporti contrattuali di una struttura organizzativa adeguata ad adempiere gli obblighi che fanno carico ai Market Maker.
  - c) abbiano raggiunto, nei dodici mesi precedenti la presentazione della Domanda di Adesione, un livello di operativita' complessiva in Strumenti Finanziari non inferiore a venti (20) miliardi di Euro. Qualora l'Operatore non sia in possesso di tale requisito in quanto attivo sugli Strumenti Finanziari da un periodo inferiore ai dodici mesi precedenti alla presentazione della Domanda, dovrà raggiungere tale livello di operatività nell'arco dei dodici mesi successivi alla presentazione della Domanda medesima.

#### Art. 30 - Impegni dei Market Maker

- 1. L'iscrizione nell'Elenco dei Market Maker comporta l'obbligo di inserire sul Mercato, in via continuativa, nell'orario e con le modalità stabilite da MTS nelle Istruzioni, Proposte di acquisto e di vendita in ordine agli Strumenti Finanziari che verranno assegnati a ciascun Market Maker da MTS. Detto obbligo può essere limitato dalle Istruzioni a singole Categorie di Strumenti Finanziari e/o a singole tipologie di Contratti.
- 2. MTS effettua, ai sensi del comma 1, l'assegnazione a ciascun Market Maker, di Strumenti Finanziari, opportunamente differenziati in base alle caratteristiche finanziarie, come qui di seguito indicato.
- 3. L'assegnazione degli Strumenti Finanziari a ciascun Market Maker avviene sulla base dei seguenti criteri:
  - totale copertura degli Strumenti Finanziari. Vengono considerati assegnabili ai fini degli obblighi dei Market
     Makers tutti i BTP, i BTi, i CTZ, i CCT che all'inizio del mese di validità degli obblighi abbiano almeno 45 giorni di vita residua;
  - b) quotazione di ciascun Strumento Finanziario da parte di un numero di Market Maker adeguato ad assicurare un'effettiva concorrenza A ciascun Market Maker vengono assegnati 31 titoli, tra cui 4 BTP indicizzati, in modo che ciascun Market Maker abbia un paniere di titoli rappresentativo dell'intera curva di scadenze, ed





In vigore dal 22 agosto, 2016

- equilibrato in termini di liquidità. Ciascuno Strumento viene assegnato ad un numero di Market Maker non inferiore a tre;
- c) vengono considerati liquidi la metà del numero dei titoli di ciascuna tipologia che abbia riportato il minor differenziale medio denaro-lettera nel corso dei due mesi precedenti il periodo di assegnazione;
- d) i titoli in asta nel mese in corso vengono considerati automaticamente assegnati a tutti i Market Makers.
- 4. I Market Maker debbono, in esecuzione dell'obbligo di cui al comma 1:
  - a) mantenere condizioni competitive di Prezzo;
  - essere presenti in modo continuativo nella giornata operativa attraverso quotazioni in acquisto ed in vendita su tutti gli Strumenti Finanziari loro assegnati, con prezzi e per importi coerenti con le condizioni generali del Mercato e con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti;
  - c) contribuire con continuità agli scambi conclusi sul segmento pronti contro termine;
  - d) rispettare le condizioni di operatività che siano specificate nelle Istruzioni.
- 5. Ciascun Market Maker può formulare una o più Proposte su Strumenti Finanziari diversi da quelli avuti in assegnazione.
- 6. Ciascun Market Maker, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere a MTS una sospensione temporanea dell'obbligo di cui al comma 1. In ogni caso il Market Maker deve tempestivamente informare MTS di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta al mancato funzionamento del collegamento telematico.
- 7. Il Market Maker non è tenuto a rispettare l'obbligo di cui al comma 1 nei giorni indicati nelle Istruzioni.
- 8. Qualora venga accertata la violazione degli impegni di cui al comma 1, MTS adotterà le necessarie azioni come indicato nelle Istruzioni.

#### Art. 31 - Verifica periodica dei requisiti

- 1. I Market Maker dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Istruzioni, la permanenza dei requisiti di iscrizione all' Elenco. MTS può richiedere, anche a singoli Market Maker, ogni dato, notizia, documento comprese attestazioni rilasciate da società di revisione utile a tal fine.
- 2. I Market Maker comunicano a MTS, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle informazioni fornite e della documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all' Elenco.





In vigore dal 22 agosto, 2016

### Art. 32 - Sospensione dalle funzioni e cancellazione dall' Elenco

- 1. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, MTS, quando accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di iscrizione all'Elenco, abbia fondate ragioni per presumerne il venir meno, oppure, non riceva evidenza della permanenza di un requisito, ha facoltà di sospendere l'Operatore dalle funzioni di Market Maker.
- 2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 29, lett. a), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione nel termine di tre mesi a MTS, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore dalle funzioni di Market Maker. Resta ferma la facoltà di MTS di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nel caso in cui sussistano fondate ragione per presumere che detta perdita sia particolarmente grave.
- 3. MTS cancella dall'Elenco dei Market Maker l'Operatore sospeso dalle funzioni di Market Maker ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito prova del ripristino delle condizioni di cui all'art. 29.
- 4. Il Market Maker può richiedere a MTS di essere cancellato dall'Elenco. Tale richiesta deve essere presentata a MTS, almeno quindici giorni prima della data di cancellazione richiesta. Nel periodo che intercorre tra l'invio della richiesta e la data di effettiva decorrenza della cancellazione, il Market Maker rimane obbligato all'impegno di cui all'art. 30, comma 1.
- 5. MTS ad informare il Ministero delle Economia e delle Finanze quando, nelle fattispecie previste ai precedenti commi, il Market Maker ricopre la qualifica di Specialista in Titoli di Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 febbraio 2009.

### Art. 33 - Altre disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Market Maker si applicano le disposizioni del Titolo III.

### Art. 34 - Proposte

1. Le Proposte possono essere inserite sul Mercato esclusivamente dai Market Maker. MTS può tuttavia stabilire che, relativamente a singole Categorie di Strumenti Finanziari, qualora le condizioni di liquidità lo consentano, o a singole tipologie di Proposte, identificate in entrambi i casi nelle Istruzioni, le Proposte possano essere inserite sul Mercato anche da Operatori diversi dai Market Maker.





In vigore dal 22 agosto, 2016

- 2. Le Proposte sono anonime.
- 3. Le Proposte possono essere formulate per importi pari o multipli al lotto minimo negoziabile.
- 4. Le Proposte non possono essere incrementate per importi inferiori al lotto minimo. Una Proposta può ricevere un Ordine che copre solo parzialmente l'importo offerto.
- 5. Le Proposte sono impegnative esclusivamente nei confronti degli Operatori.
- 6. Ogni Operatore, prima dell'inizio dell'orario di negoziazione, può immettere nel Mercato Proposte in acquisto e in vendita. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle negoziazioni.
- 7. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il Prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per gli Ordini elaborati dal Sistema prima della ricezione della modifica.
- 8. Per ciascuno Strumento Finanziario le Proposte sono ordinate dal Sistema in ordine di Prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione nel Sistema. A parità di Prezzo, i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpati dal Sistema in un unico valore sia sulla Pagina Depth che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema.
- 9. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta.
- 10. Una Proposta che abbia ricevuto un Ordine parziale continua a considerarsi tale per la parte residua, mantenendo la priorità temporale ad essa originariamente assegnata.
- 11. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora presenti nel Sistema vengono automaticamente cancellate.

### Art. 35 - Tipologie di Proposte

- Le Proposte si articolano nelle seguenti tipologie:
  - a) **Double-sided**: è una Proposta contemporanea di acquisto e vendita;





In vigore dal 22 agosto, 2016

- b) Fill and Store (FAS): è una Proposta singola di acquisto o di vendita;
- c) **Mid price**: è una Proposta singola di acquisto o vendita (FAS) inviata ad un prezzo calcolato dal Sistema telematico utilizzando il prezzo denaro e il prezzo lettera sulla Pagina Best del Mercato. Tale prezzo viene calcolato dal Sistema, con la formula Bid + ((Ask-Bid)\*50%) solo al verificarsi di tutti, nessuno escluso, i parametri considerati nell'algoritmo di calcolo, che riguardano:
  - la profondità minima del book (numero di livelli di prezzo presenti);
  - il tempo minimo di permanenza dei prezzi nel book;
  - il numero dei livelli di prezzo da considerare per il calcolo;
  - il livello massimo dello spread denaro lettera, definito per ogni singola tipologia di Strumento Finanziario.
- d) Striker: è una proposta FAS che consente di inserire un prezzo visibile ed un prezzo nascosto limite (striker). Questa proposta puo' incrociarsi solo con una proposta visibile sul lato opposto, il cui prezzo rientri nel range contenuto tra il prezzo visibile e il prezzo striker della stessa proposta FAS.
- 2. Per ciascuno Strumento Finanziario le Proposte Double-sided e FAS, vengono ordinate dal Sistema in base al prezzo; a parità di prezzo i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpati dal Sistema in un unico valore sia sulla Pagina Depth che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Mercato. Il medesimo criterio di priorità di trattamento è adottato per le Proposte con la modalità "Mid price" che vengono però pubblicate in un order book separato non visibile al Mercato.

#### Art. 36 - Ordini

- 1. Gli Ordini possono essere formulati per importi pari o multipli al lotto minimo negoziabile. Gli Ordini si articolano nelle seguenti tipologie:
  - a) Fill and Kill (FAK): possono essere eseguiti totalmente o parzialmente. In caso di esecuzione parziale o non esecuzione - la quantità residua viene cancellata.
  - b) All or Nothing (AON): consentono solamente la totale esecuzione dell'importo, altrimenti vengono cancellati.

### Art. 37 - Conclusione dei Contratti

- Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di una Proposta e di un Ordine ovvero di due Proposte. Inoltre il Contratto si intenderà concluso a fronte dell'accettazione di una RFQ. Qualora sorgano contestazioni in ordine a detta visualizzazione, farà fede tra le parti il momento di visualizzazione che risulterà dalle registrazioni esistenti presso MTS.
- 2. Se il Contratto è concluso tra due Operatori che hanno entrambi scelto di avvalersi del Servizio di Controparte Centrale su uno Strumento Finanziario che sia eligibile per il Servizio stesso, la conclusione del Contratto avverrà





In vigore dal 22 agosto, 2016

in automatico subordinatamente alla registrazione del Contratto da parte della CCP, ove, ai sensi del regolamento della CCP, la novazione del relativo Contratto avvenga al momento della registrazione da parte della Controparte Centrale.

#### Art. 38 - Esecuzione dei Contratti

- 1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69 del T.U.F. i termini per l'esecuzione dei Contratti a pronti sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato così come specificato nelle Istruzioni.
- 2. I termini per l'esecuzione dei Contratti a pronti sugli Strumenti Finanziari esteri sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.
  - 3. L'esecuzione dei Contratti aventi ad oggetto Strumenti Finanziari per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione sul mercato primario.

### **TITOLO IX**

### **SEGMENTO PRONTI CONTRO TERMINE**

### Art. 39 - Tipi di Contratti ammessi

- 1. I pronti contro termine sono Contratti nei quali un Operatore vende all'altro Strumenti Finanziari ("a pronti") concordando contestualmente di ricomprare i medesimi Strumenti Finanziari ad una data futura ("a termine").
- 2. I seguenti tipi di Contratto, definiti secondo gli usi di mercato, possono essere negoziati:
  - a) pronti contro termine nella forma "classic repo". Il "classic repo" è tecnicamente un'unica transazione. Qualora nel corso della durata del Contratto ci sia il pagamento di una cedola, il relativo ammontare verrà immediatamente trasferito dall'acquirente a pronti al venditore a pronti dello Strumento Finanziario;
  - b) pronti contro termine nella forma "buy sell back". Il "buy sell back" è tecnicamente costituito da due diverse transazioni, un'acquisto e una vendita. Qualora nel corso della durata del Contratto ci sia il pagamento di una cedola, il relativo ammontare verrà trasferito al venditore a pronti dello Strumento Finanziario attraverso un aggiustamento del controvalore pagato alla scadenza a termine del Contratto stesso.





In vigore dal 22 agosto, 2016

- 3. I Contratti pronti contro termine possono essere negoziati, per le scadenze consentite dal Sistema e comunicate agli Operatori, sia in versione "general collateral" (nel quale la causa è il prestito di contante, con impegno alla restituzione a data prestabilita, a fronte del quale vengono dati in garanzia dei titoli), sia in versione "repo specifico" (nel quale la causa principale è l'acquisto di un titolo specifico, dietro pagamento di contante, con l'impegno a rivenderlo a termine a data predefinita).
- 4. I Contratti pronti contro termine possono essere negoziati anche nella forma Tri-Party Repo. Per questi Contratti un soggetto terzo, rispetto sia ad MTS che agli Operatori, il cosiddetto tri-party agent, è responsabile, tra l'altro, della definizione del paniere oggetto del Contratto e della scelta e allocazione e dei titoli a garanzia, attività tutte che avvengono al di fuori del Mercato.

### Art. 40 - Operatori

- 1. Gli Operatori che partecipano al Segmento Pronti Contro Termine possono accedere a tutte le funzioni operative senza distinzioni di ruolo. Pertanto ogni Operatore può immettere Proposte, anche disgiuntamente sul denaro e sulla lettera, e inviare Ordini.
- 2. Gli Operatori che partecipano al Segmento Pronti Contro Termine non hanno impegno di formulare Proposte.

### Art. 41 - Proposte

- 1. Le Proposte possono essere formulate per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile. E' consentita la sola introduzione di Proposte singole di acquisto o vendita.
- 2. Le proposte possono essere anonime o nominative.
- 3. L'Operatore che si avvale del servizio di Controparte Centrale ha la possibilità di configurare le proprie Proposte in modo che possano ricevere Ordini solo da altri Operatori che utilizzano il suddetto servizio.
- 4. Le Proposte sono impegnative esclusivamente nei confronti degli Operatori.
- 5. Ogni Operatore, prima dell'inizio dell'orario di contrattazione, può immettere nel Mercato Proposte in acquisto e in vendita. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle negoziazioni.





In vigore dal 22 agosto, 2016

- 6. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte dallo stesso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il Prezzo proposto ed entro il quantitativo offerto, per gli Ordini elaborati dal Sistema prima della ricezione della modifica.
- 7. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta.
- 8. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nel Sistema vengono automaticamente cancellate.

#### Art. 42 - Ordini

- Gli Ordini possono essere formulati per importi pari o superiori al lotto minimo negoziabile e si articolano nelle seguenti tipologie:
  - a) Fill and Kill (FAK): possono essere eseguiti totalmente o parzialmente. In caso di esecuzione parziale o non esecuzione - la quantità residua viene cancellata.
  - b) All or Nothing (AON): consentono solamente la totale esecuzione dell'importo, altrimenti vengono cancellati.
- 2. Gli Ordini inviati su Proposte attive hanno un tempo massimo definito dalle Istruzioni.

#### Art. 43 - Conclusione dei Contratti

- Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di una Proposta e di un Ordine. Inoltre il Contratto si intenderà concluso a fronte dell'accettazione di una RFQ o a fronte dell'incontro di due registrazioni OTC.
- Qualora sorgano contestazioni in ordine a detta visualizzazione, farà fede tra le parti il momento di visualizzazione che risulterà dalle registrazioni esistenti presso MTS.
- 3. L'Operatore deve accettare o rifiutare l'Ordine prima della scadenza del tempo massimo ad esso attribuito nelle Istruzioni.
- 4. Ordini uguali o superiori all'importo minimo possono essere rifiutati dall'Operatore che ha immesso la Proposta solo con la motivazione "per fido".





In vigore dal 22 agosto, 2016

- 5. Ciascun Operatore ha la possibilità di inserire limiti all'esposizione massima nei confronti di una determinata controparte e l'obbligo di utilizzare la funzione di inibizione della negoziazione con una controparte con cui non abbia fido. Ogni altro rifiuto non oggettivamente motivato da limiti di fido sarà sanzionabile dal MTS ai sensi del Titolo VII.
- 6. Un Ordine che non sia stato accettato né rifiutato entro il tempo massimo di vigenza verrà automaticamente accettato dal Sistema allo scadere di detto tempo massimo.
- 7. Se il Contratto è concluso tra due Operatori che hanno entrambi scelto di avvalersi del Servizio di Controparte Centrale su uno Strumento Finanziario che sia eligibile per il Servizio stesso, la conclusione del Contratto avverrà in automatico subordinatamente alla registrazione del Contratto da parte della CCP, ove, ai sensi del regolamento della CCP, la novazione del relativo Contratto avvenga al momento della registrazione da parte della Controparte Centrale.

#### Art. 44 - Definizione dei Contratti "General Collateral"

- 1. Per i Contratti del tipo "General Collateral" la parte venditrice deve individuare gli Strumenti Finanziari da consegnare entro un termine massimo dall'esecuzione del Contratto stabilito dalle Istruzioni.
- 2. Sono cancellati dal Sistema al termine di ogni giornata di negoziazione quei Contratti del tipo "General Collateral" che non siano stati definiti prima del momento fissato per la conclusione delle attività di negoziazione ed allocazione dello specifico strumento finanziario e scadenza; non viene comunque meno l'obbligo delle controparti di processare i relativi Contratti di conseguenza. In questo caso qualora il Contratto sia stato eseguito in forma anonima tra due controparti che utilizzano entrambe il servizio di controparte centrale, MTS, ferma restando la facoltà della stessa di dare avvio al procedimento di cui all'Articolo 25 e 26 del presente Regolamento, si riserva inoltre di diritto di rivelare alle controparti le rispettive identità al fine di facilitare la soluzione bilaterale di qualsiasi controversia.
- 3. Per la definizione di Contratti del tipo "General Collateral" sono consegnabili anche Strumenti Finanziari con stacco cedola nel periodo di vigenza dell'operazione. E' pertanto obbligatoria l'accettazione di tali Strumenti Finanziari. Il regolamento di tali Strumenti Finanziari è operato secondo le regole del Servizio di Liquidazione.
- 4. Il numero massimo di Strumenti Finanziari da consegnare nelle operazioni di "General Collateral" è stabilito nelle Istruzioni.





In vigore dal 22 agosto, 2016

5.	Per i contratti "General Collateral" del tipo Triparty l'individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare ai fini
	della definizione avviene al di fuori del Mercato.







### **Contact Us**

MTS S.p.A. via Tomacelli 146 00186 Roma - Italia

info@mtsmarkets.com +39 06 42120 1

Disclaimer: Information in this publication may or may not have been provided by MTS S.p.A. and/or its group undertakings, and/or the individual authors (each a "party" and together the "parties"), but is made available without responsibility on the part of the parties. No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon information in this publication and the information is not offered as and does not constitute professional, financial or investment advice on any particular matter and must not be used as a basis for making investment decisions. None of the parties accept any liability for the results of any action taken or omitted on the basis of the information in this publication. It is in no way intended, directly or indirectly, to invite or induce you to engage in any investment activity or as an attempt to market or sell any type of financial instrument. Advice from a suitably qualified professional should always be sought in relation to any particular matter or circumstance. None of the parties make any representations or warranties of any kind in relation to this publication and no responsibility is accepted by or on behalf of the parties for any errors, omissions, or inaccurate information. Third party advertisements are clearly labelled as such and none of the parties endorse or are responsible for the content of any third party advertisement in this publication or otherwise. MTS, EuroMTS and their logo are registered trade marks of MTS S.p.A.. Other logos, organisations and company names referred to may be the trade marks of their respective owners. No part of these trademarks, or any other trademark owned by MTS S.p.A. or its group undertakings can be used, reproduced or transmitted in any form without express written consent by the owner of the trademark. © October 2013, MTS S.p.A., via Tomacelli 146, 00816 Rome

